



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 206 del 23-12-2019

OGGETTO

PATROCINIO LEGALE AMMINISTRATORI COMUNALI.DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 14:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Anna Nazzaro in qualità di VICE SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe	SINDACO	A
Nazzaro Anna	VICE SINDACO	P
Palladino Nunzia	ASSESSORE	P
Urciuoli Stefania	ASSESSORE	P
Del Mauro Massimiliano	ASSESSORE	A
Musto Mirko	ASSESSORE	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Sindaco ed un Amministratore comunale in carica, con note acquisite ai prot. dell'Ente n. 37971 e 37972 in data 19/12/2019, hanno trasmesso Informazione di garanzia e contestuale nomina di difensore di ufficio (art. 369, 369 bis c.p.p.) per i reati di cui agli artt. 677, comma 3, e 328, comma 1, e 110 c.p., in riferimento al procedimento penale RGNR n. 9196/17;

CONSIDERATO che con la medesima nota hanno chiesto di essere ammessi al patrocinio legale a spese dell'Amministrazione comunale dichiarando di nominare quale proprio difensore di fiducia l'avv. Nello Pizza del foro di Avellino con studio legale in Avellino alla via L.B.O. Mancini n. 12;

VISTO l'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 dipendenti comparto Regioni Autonomie Locali il quale prevede che:

- L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;
- In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio;
- Sussiste l'onere della scelta di un "*legale di comune gradimento*";

VISTO l'art. 7 bis del D.L. del 19/06/2015 n. 78, inserito dalla legge di conversione del 06 agosto 2015 n. 125, in vigore dal 15 agosto 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 86 del T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000, così disponendo: "5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento de loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali e' ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave";

CONSIDERATO:

- che in precedenza la possibilità di rimborso delle spese legali discendeva da un'interpretazione estensiva della normativa dettata per i dipendenti degli enti pubblici dall'art. 16 del D.P.R. 01 giugno 1979, n. 191, recepita successivamente dall'art. 22 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, dall'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e dall'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, e da norme di carattere generale;
- che tale interpretazione, sancita ripetutamente dalla giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa che contabile, era stata smentita dalla Corte di Cassazione – Sezione I, con Sentenza n. 5264 dell'11/02/2015, depositata in cancelleria il 17 marzo 2015, che aveva ritenuto, ancora una volta, non applicabile agli amministratori degli enti locali la disciplina in materia di rimborso spese legali valida per i dipendenti, non essendo configurabile tra costoro (i quali operano nell'amministrazione pubblica ad altro titolo) e l'Ente un rapporto di lavoro dipendente, dunque, «non potendo estendersi nei loro confronti la tutela prevista per i dipendenti, né trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato (v. Cass. n. 25690/2011, n. 20193/2014);

- che la norma sopra citata (art. 7-bis della Legge n. 125/2015) ha previsto, invece, in modo esplicito la possibilità di rimborso delle spese legali degli amministratori, seppur a determinate condizioni e comunque a patto che la vicenda processuale si sia chiusa in modo favorevole per il diretto interessato, non solo in caso di sentenza assolutoria, ma anche in caso di emanazione di un provvedimento di archiviazione, nonostante la differenza in termini processuali tra una sentenza di proscioglimento ed un provvedimento (decreto/ordinanza) di archiviazione;
- che con la nuova disposizione, quindi, viene colmato un parziale vuoto normativo, spesso causa di incertezze interpretative, confermando che *«la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori locali costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato», ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la l'esecuzione dell'incarico ricevuto;*
- che comunque anche prima dell'introduzione della citata norma, numerose pronunce giurisprudenziali, riconoscevano comunque la rimborsabilità anche agli amministratori delle spese legali sostenute in relazioni a fatti connessi con l'espletamento del mandato, attraverso il ricorso al procedimento analogico dell'art. 1720 del codice civile nella parte in cui dispone che *“il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico”,* giungendo alla conclusione per cui *“se il mandato di amministratore trova la sua causa in concreto nell'interesse pubblico che lo stesso ha il dovere di conseguire e una pubblica accusa trae origine dalla contestazione che detto mandato è stato, invece, espletato non nell'interesse pubblico, bensì per fini egoistici propri del soggetto agente, ne consegue che la difesa in giudizio non può considerarsi come un momento estraneo e avulso dal contesto nel quale la stessa si inserisce in quanto evidentemente prodromica a dimostrare di avere agito nei limiti e nel rispetto del mandato pubblico conferito e la spesa per affrontarla dovrà essere necessariamente indennizzabile.....proprio perché affrontata a causa delle funzioni per legge esercitate”* (cfr. Corte Conti sez. Giur. Puglia, 14.06.2012 n. 782; C.Conti sez. contr. Lombardia n.86/2012/PAR);
- che, in ogni caso, l'indagato o l'imputato devono risultare indenni con la formula più liberatoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato quali formule decisorie intermedie che non conferiscono certezza sull'inesistenza del contrasto di interessi fra l'amministratore e l'ente;
- che condizioni essenziali per il riconoscimento sono:
 - a) la mancanza di conflitto di interessi fra l'attività dell'Amministrazione e l'attività posta in essere dal singolo amministratore nello specifico adempimento dei suoi compiti istituzionali e che quindi il medesimo abbia agito nell'interesse dell'ente, tenuto conto che la situazione conflittuale si verifica quando l'interessato, avendo agito con dolo o con colpa grave, si sia posto in una posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'amministrazione locale, con l'adozione di atti d'ufficio che non siano nell'esclusivo interesse dell'amministrazione stessa;
 - b) i fatti al centro del giudizio devono essere collegati da un «nesso causale» con le funzioni esercitate dall'amministratore locale, nel senso che deve sussistere diretta connessione del contenzioso processuale alla carica rivestita, ossia che gli atti o fatti dedotti in giudizio devono essere stati posti in essere nell'espletamento del mandato;
 - c) l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;
- che, in ogni caso, il rimborso non è comunque automatico ma «ammissibile», e non può superare i parametri dei compensi legali fissati con decreto del Ministero della Giustizia;

VISTA la deliberazione 18/12/2015 n. 470 della Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lombardia, che con riferimento alla portata dell'espressione "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", di cui al novellato art. 86 TUEL, ha chiarito che il vincolo si deve intendere parametrato alle spese di funzionamento dell'Ente locale, come risultanti dal rendiconto relativo al precedente esercizio;

RILEVATO che:

- la giurisprudenza della Corte dei Conti è unanime nel ritenere che la verifica della sussistenza o meno del conflitto di interessi deve essere fatta dall'Ente con analisi di ampio raggio e sotto tutti gli aspetti rilevanti (penale, amministrativo, contabile, disciplinare) in quanto "la ponderazione degli interessi in gioco ai fini della rimborsabilità delle spese legali ai dipendenti pubblici o amministratori deve assumere particolare rigore" (Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Lazio n. 141 del 01.02.2011);
- la condizione necessaria per ottenere il rimborso delle spese legali è che sia riconosciuta l'assenza del dolo o della colpa grave e che il procedimento giudiziario si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena. In tutte quelle fattispecie nelle quali il proscioglimento avviene nelle fasi delle indagini preliminari o al più, all'udienza preliminare, per l'assenza di una sentenza assolutoria, l'ordinanza di archiviazione non giustifica automaticamente la richiesta di rimborso, ma occorre un accertamento suppletivo. Infatti, la Corte dei Conti, sez. Giurisd. Puglia, con sentenza n. 787 del 14.06.2012, nel ritenere necessario accertare, in caso di archiviazione, se il provvedimento del giudice penale abbia escluso ogni profilo di responsabilità del dipendente e/o amministratore, ha precisato che: "*il procedimento penale deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione..*" e, "*comunque, in caso di archiviazione ex art. 411 cpp, sarà necessario accertare se la stessa escluda ogni profilo di responsabilità del dipendente*" (o amministratore);

VISTA la deliberazione n. 45 del 6 luglio 2017 Corte dei Conti Basilicata, che effettua un'interessante disamina dei casi in cui è legittimo il rimborso delle spese legali e la stipula di assicurazioni contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato per gli amministratori, sulla base della nuova disciplina contenuta nell'art. 86, comma 5, del TUEL, come modificato dalla Legge n. 125/2015;

CONSIDERATO CHE:

- il patrocinio legale può essere concesso solo nelle ipotesi in cui gli atti o fatti oggetto del procedimento penale siano stati commessi a causa dell'incarico svolto ed il rimborso è corrisposto esclusivamente a seguito di provvedimento favorevole di assoluzione;
- da un primo sommario esame della suddetta Informazione di garanzia, si rileva che i fatti e gli atti oggetto di contestazione siano stati posti in essere nell'espletamento degli incarichi istituzionali conferiti e che non si rileva, allo stato, alcun conflitto di interessi con questo Ente;
- nella ipotesi in cui nel corso del procedimento dovessero manifestarsi elementi nuovi o ad oggi sconosciuti che potrebbero determinare l'insorgere del conflitto di interessi, anche solo potenziale, l'Amministratore interessato dovrà immediatamente darne comunicazione all'Ente, onde verificare la permanenza delle condizioni di cui all'art. 86 del D.Lgs 267/2000, come sostituito, pena la decadenza del richiesto patrocinio;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, sez. contr. Emilia, n. 73 del 26 aprile 2017, secondo la quale solo le pronunce di assoluzione motivate per insussistenza del fatto o perché l'imputato non lo ha commesso, consentono di escludere in radice il conflitto d'interessi e, dunque, legittimano la risarcibilità delle spese legali in favore dei dipendenti e degli amministratori pubblici; qualora, invece, siano motivate ai sensi del comma 2, dell'art.

530, del c.p.p., che ricorre qualora “manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”, l'Ente, prima di procedere al rimborso delle spese legali, è tenuto a verificare l'assenza del conflitto d'interessi;

CONSIDERATO CHE:

- le spese sopportate dagli Amministratori per la propria difesa giudiziale possono essere liquidate entro il limite strettamente necessario, trattandosi di erogazioni che gravano sulla finanza pubblica;
- si ritiene opportuno esprimere il “*comune gradimento*” alla condizione che il compenso professionale per la complessiva attività prestata sia contenuto nei minimi tariffari e comunque nella somma complessiva di € 2.500,00 per ciascun Amministratore;

RITENUTO di provvedere in merito;

CONSIDERATO che l'Ente ha stipulato polizza assicurativa in favore degli Amministratori che non copre però la tutela legale;

ATTESA la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs 267/2000(TUEL);

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi del D.L. 174/12 convertito in Legge n.213/12;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

Con voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante del presente atto;
2. DI ASSUMERE a carico del Comune di Atripalda, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. del 19/06/2015 n. 78, inserito dalla legge di conversione del 06 agosto 2015 n. 125, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 86 del T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000, gli oneri per il patrocinio legale del Sindaco e di un Amministratore comunale nel procedimento penale RGNR n. 9196/17 c.p per i reati di cui agli artt. 677, comma 3, e 328, comma 1, e 110 c.p., in via provvisoria in quanto dovrà essere data prova, in esito alla conclusione del giudizio, della connessione dell'evento dannoso ad atti e fatti connessi all'espletamento dei compiti istituzionali;
3. DI DARE ATTO che il legale designato con note prot. nn. 37971 e 37972 in data 19/12/2019 risulta essere di “*comune gradimento*”, a condizione che sia applicato un compenso professionale per l'attività prestata sino alla fase di cui all'art. 418 c.p.p. contenuto nei minimi tariffari e comunque nella somma complessiva di € 2.500,00 per ciascun Amministratore, in analogia al criterio applicato per i dipendenti sottoposti al medesimo procedimento penale;
4. DI DARE ATTO che l'Amministrazione comunale procederà al rimborso ad avvenuto pagamento dell'Avvocato da parte degli Amministratori certificato da fattura riportante la quietanza secondo le previsioni di cui all'art. 28 del CCNL 14/09/2000, al termine del processo, ed in esito alla avvenuta definitività della sentenza, oppure al termine della fase delle indagini preliminari qualora si addivenga ad un eventuale provvedimento di archiviazione, purché si realizzino contestualmente le seguenti condizioni:

- a) *assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;*
- b) *presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti e imputazione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento della carica istituzionale;*
- c) *assenza di dolo o colpa grave;*
- d) *Sentenza di assoluzione passata in giudicato;*

5. **DI STABILIRE** che al fine di evitare l'insorgere di situazioni di cui all'art. 194 TUEL è fatto obbligo di comunicare al Comune a cadenza annuale entro il mese di settembre l'importo maturato per l'attività difensiva del proprio Legale, al fine di consentire da parte degli Uffici l'adozione dei necessari atti di impegno;
6. **DI DARE ATTO** che la somma occorrente per le spese legali nell'ambito dell'incarico suddetto, trova copertura nei limiti delle attuali disponibilità di bilancio sul Cap. 124 del Bilancio 2019;
7. **DI TRASMETTERE** copia della presente agli interessati ed al Servizio Affari Generali ;
8. **DI PRECISARE** che i dati relativi ai richiedenti, al procedimento giudiziario e all'avvocato sono depositati in atti e ai sensi del D. Lgs.vo 30.06.2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali non viene pubblicato all'albo pretorio, potranno essere resi noti solo a conclusione del procedimento giudiziario in atto;
9. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Anna Nazzaro

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 31-12-2019

Dal Municipio, li 31-12-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-12-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 31-12-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 31-12-2019

Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino